



comune di gordola
dicastero sicurezza

messaggio municipale no. 1148

**Convenzione di collaborazione in materia
di Polizia locale tra i Comuni di Gambarogno,
Gordola e Tenero-Contra**



Messaggio Municipale no. 1148

Convenzione di collaborazione in materia di Polizia locale tra i Comuni di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri,

il Municipio vi sottopone per esame e approvazione il seguente messaggio con la nuova convenzione di collaborazione in materia di polizia locale.

1. Premesse

La nascita del nuovo Comune del Gambarogno non ha affatto portato a mettere in discussione la convenzione già in atto tra i singoli Comuni del comprensorio e quelli di Tenero-Contra e Gordola, ma bensì ha di nuovo dimostrato la preziosa presenza sul territorio del corpo di Polizia Intercomunale con tutti i vantaggi che tale presenza porta con sé per la sicurezza e la tranquillità della popolazione.

Con l'estensione del territorio di competenza del corpo di Polizia Intercomunale, al di là delle modifiche di ordine formale (numero dei Comuni convenzionati e la nuova denominazione per quello di sponda sinistra), si è ritenuto corretto rivedere i parametri di partecipazione alle spese dei Comuni convenzionati, il numero degli agenti attivi sul territorio e la destinazione data all'importo delle contravvenzioni comminate e incassate, così degli eventuali emolumenti per i servizi particolari effettuati.

In un primo tempo la Polizia Intercomunale a titolo provvisorio è stata autorizzata a intervenire sull'intero territorio del nuovo Comune del Gambarogno, ma questa fase transitoria deve essere ora formalizzata con l'adozione da parte dei rispettivi legislativi del nuovo testo della convenzione.

2. Modifiche

2.1. Come già detto vi sono degli articoli della convenzione che devono essere modificati dal profilo formale con l'adeguamento del nome dei singoli Comuni convenzionati. Si tratta in concreto dell'**introduzione** e degli articoli **5 prima frase**, **7**, **8 prima frase**, che avranno la seguente formulazione:

Introduzione e articolo 1 prima frase

"I Comuni di

GAMBAROGNO, GORDOLA E TENERO-CONTRA

e per essi i rispettivi Municipi

**stipulano e convengono quanto segue:**

La polizia intercomunale, attualmente composta da agenti nominati dai Comuni di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra è abilitata a intervenire sul territorio giurisdizionale dei Comuni convenzionati, per vigilare sulla sicurezza e sulla tranquillità pubblica, in particolare per tutto quanto indicato dall'art. 107 della legge organica comunale e dagli art. 23 e 26 RALOC.”;

Articolo 5 prima frase

“Il corpo è composto da agenti nominati dai Comuni di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra.”;

Articolo 7

“Nell'ambito di questa convenzione, le prestazioni degli agenti per il Comune di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra nel comprensorio dei 3 Comuni, non comportano né fatture né conguagli di denaro. I servizi resi nei 3 comuni devono quindi rispettare una perfetta reciprocità.”;

Articolo 8 prima frase

“Le spese derivanti dal servizio di polizia intercomunale vengono ripartite annualmente fra il comune di Gambarogno, Gordola e Tenero - Contra con le seguenti chiavi di riparto.”;

2.2. Modifiche di carattere materiale

A seguito dell'estensione del territorio di competenza il Comune del Gambarogno ha deciso di aumentare l'effettivo da esso impiegato portandolo dalle attuali due unità a 3,3 unità.

Il Comune di Gordola, nell'imminenza del pensionamento del proprio agente, attivo al 50%, e preso atto dell'aumento dei compiti della Polizia Intercomunale in genere, ha deciso di aumentare il proprio effettivo impiegato di 0.2 unità.

Questa decisione adottata e voluta dai due Esecutivi (Gordola e Gambarogno) permette di fatto di poter far capo a una ulteriore mezza unità, rispetto agli intendimenti palesati nell'ambito dell'aggregazione degli allora Comuni del Gambarogno.

L'aumento delle unità attive non potrà che portare a una maggiore efficienza dell'intero corpo di Polizia nell'espletamento dei propri numerosi e sempre crescenti compiti e questo a maggior soddisfazione dell'intera popolazione interessata.

Oltre a ciò e per rendere più snella la convenzione stessa e lasciare uno spazio di manovra per eventuali potenziamenti futuri del corpo di polizia, si è ritenuto opportuno indicare un minimo e il massimo delle unità del Corpo di Polizia (da 7 a 12).

Analogamente e nello spirito di perfetta equità e parità di trattamento, si è ritenuto più opportuno destinare in modo prioritario il ricavato delle contravvenzioni comminate sull'intero territorio a copertura dei costi amministrativi del corpo di Polizia Intercomunale, ritenuto che un eventuale esubero sarà suddiviso in parti uguali tra i tre comuni convenzionati, così come gli stessi saranno in ugual misura chiamati a coprire parti di tali costi amministrativi.



In concreto si tratta quindi delle modifiche seguenti:

Articolo 5 seconda frase

“I tre Comuni convenzionati si impegnano a mantenere un effettivo totale del corpo di polizia tra le 7 e le 12 unità, equamente suddivise tra i tre Comuni.”

Articolo 8 ultimo punto

- *tutte le altre spese derivanti dal servizio di polizia, compreso il segretario di polizia, se non coperte dalle tasse e contravvenzioni, sono suddivise in parti uguali tra i Comuni convenzionati.*

2.3. Dato atto infine del sempre maggior impegno degli agenti anche in attività che non rientrano prioritariamente nei loro compiti di Polizia, si è ritenuto corretto dare la possibilità ai singoli esecutivi di prelevare, in caso di servizi particolari, delle tasse per queste prestazioni particolari (si pensa in questo caso a esempio all'intervento in caso di sfratto, servizi di accompagnamento, ecc.).

E' auspicabile, sempre nell'ambito dello spirito di equità e di parità di trattamento, che le tasse in caso di applicazione vengano fissate nella stessa grandezza d'ordine.

Il nuovo articolo, che assume la numerazione 9 ha il seguente tenore:

Articolo 9

“E' facoltà dei Comuni convenzionati emanare un'ordinanza municipale per il prelievo di tasse per prestazioni particolari di polizia, nei seguenti termini:

- *costi del personale e dei veicoli da CHF 80.00 a CHF 200.00 per ora*
- *scorte, sorveglianze, accompagnamenti, trasporti, servizi diversi da CHF 20.00 a CHF 200.00.”*

Invitiamo pertanto il Consiglio Comunale a risolvere:

- 1. E' approvata la modifica dell'introduzione e degli articoli 1, 5, 7, 8 e 9 della convenzione 2007/2008 di collaborazione in materia di polizia locale tra i comuni Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra e meglio**

Introduzione e articolo 1

“I Comuni di

GAMBAROGNO, GORDOLA E TENERO-CONTRA

e per essi i rispettivi Municipi

stipulano e convengono quanto segue:

1. La polizia intercomunale, attualmente composta da agenti nominati dai Comuni di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra è abilitata a intervenire sul territorio giurisdizionale dei Comuni convenzionati, per vigilare sulla sicurezza e sulla



tranquillità pubblica, in particolare per tutto quanto indicato dall'art. 107 della legge organica comunale e dagli art. 23 e 26 RALOC. La polizia intercomunale che interviene mediante pattuglie diurne e notturne, effettua inoltre:

- i controlli della circolazione stradale in genere, conformemente ai disposti della LOC e delle deleghe ricevute dall'autorità cantonale;
- i controlli dei rumori e la loro prevenzione;
- i controlli di persone sospette;
- il controllo e la verifica della chiusura degli esercizi pubblici;
- e per altri compiti elencati nel mansionario.

Articolo 5

Il corpo è composto da agenti nominati dai Comuni di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra. I tre Comuni convenzionati si impegnano a mantenere un effettivo totale del corpo di polizia tra le 7 e le 12 unità, equamente suddivise tra i tre Comuni.

Articolo 7

Nell'ambito di questa convenzione, le prestazioni degli agenti per il Comune di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra nel comprensorio dei 3 Comuni, non comportano né fatture né conguagli di denaro. I servizi resi nei 3 comuni devono quindi rispettare una perfetta reciprocità.

Articolo 8

Le spese derivanti dal servizio di polizia intercomunale vengono ripartite annualmente fra il comune di Gambarogno, Gordola e Tenero - Contra con le seguenti chiavi di riparto:

- il totale degli stipendi, escluso quello del segretario di polizia, è suddiviso tra i Comuni in base al numero dei rispettivi agenti.
- Sono escluse dal conteggio le gratifiche per anzianità di servizio che rimangono di competenza dei Comuni di nomina.
- gli equipaggiamenti di corpo in base al numero degli agenti;
- tutte le altre spese derivanti dal servizio di polizia, compreso il segretario di polizia, se non coperte dalle tasse e contravvenzioni, sono suddivise in parti uguali tra i Comuni convenzionati.

Articolo 9 (nuovo)

E' facoltà dei Comuni convenzionati emanare un'ordinanza municipale per il prelievo di tasse per prestazioni particolari di polizia, nei seguenti termini:

- costi del personale e dei veicoli da CHF 80.00 a CHF 200.00 per ora,
- scorte, sorveglianze, accompagnamenti, trasporti, servizi diversi da CHF 20.00 a CHF 200.00.



2. La convenzione, con il nuovo tenore, entra in vigore con l'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali e con la ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.

Per il Municipio:

il Sindaco
arch. Armando Zuellig

il Segretario

Simone Benzoni

Va per esame alla Commissione della Legislazione
approvato con risoluzione municipale no. 2378 del 22.11.2010

Allegato:

- Convenzione 16.02.2009 approvata dal Consiglio comunale e attualmente in vigore
- Convenzione 22.11.2010 con modifiche proposte nel messaggio municipale

CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI
GAMBAROGNO, GORDOLA E TENERO-CONTRA

Premesso che:

- la SICUREZZA è l'obiettivo principale che ci si prefigge di raggiungere con questo progetto di Polizia intercomunale e che l'elemento principale che consentirà di raggiungere questo scopo è la PREVENZIONE;
- il Municipio esercita nell'ambito della propria giurisdizione le funzioni di polizia locale a norma dell'ari. 107 LOC e degli art. 23 a 26 RALOC;
- per l'esercizio di queste funzioni il Municipio può avvalersi dell'ausilio di agenti della polizia comunale;
- l'attività ed i compiti delle polizie comunali sono pure fissati dalla legge cantonale sulla polizia del 12 dicembre 1989;
- in materia di circolazione stradale determinate competenze sono attribuite ai Municipi dalle norme della legge e regolamento cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS e RLACS) rispettivamente dalle deleghe specifiche ottenute dal Dipartimento delle istituzioni;
- è riservata la collaborazione con la polizia comunale di altri Comuni (LOC 108);
- sui territori dei Comuni convenzionati sussiste la necessità di disporre di un servizio di polizia a tutela della sicurezza e tranquillità pubbliche e degli altri beni di polizia in genere;
- l'attuale sede della polizia intercomunale si trova nel Comune di Gordola e che qui vi è pure il servizio sportello;

visti gli art. 108 cpv.2 e 193a LOC, art. 25 legge sulla polizia del 12 dicembre 1989;

i Comuni di

GAMBAROGNO, GORDOLA E TENERO-CONTRA

e per essi i rispettivi Municipi

stipulano e convengono quanto segue:

1. La polizia intercomunale, attualmente composta da agenti nominati dai Comuni di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra è abilitata a intervenire sul territorio giurisdizionale dei Comuni convenzionati, per vigilare sulla sicurezza e sulla tranquillità pubblica, in particolare per tutto quanto indicato dall'art. 107 della legge organica comunale e dagli art. 23 e 26 RALOC. La polizia intercomunale che interviene mediante pattuglie diurne e notturne, effettua inoltre:
 - i controlli della circolazione stradale in genere, conformemente ai disposti della LOC e delle deleghe ricevute dall'autorità cantonale;
 - i controlli dei rumori e la loro prevenzione;
 - i controlli di persone sospette;
 - il controllo e la verifica della chiusura degli esercizi pubblici;
 - e per altri compiti elencati nel mansionario.
2. Gordola è designato Comune sede, esso gestisce in modo particolare gli aspetti amministrativi, logistici e finanziari del corpo. Gordola è anche la sede operativa della polizia intercomunale.
3. I Municipi firmatari della convenzione, di regola tramite i Capi Dicastero Polizia, formeranno una commissione che vigilerà sull'intero andamento del servizio. In particolare essa avrà il compito di garantire il rispetto della convenzione, stabilire e aggiornare gli obiettivi, preavvisare le richieste di promozione, allestire il preventivo e il consuntivo del corpo. All'interno della stessa sarà nominato un Presidente e un Segretario
4. Gli agenti del corpo della polizia intercomunale sono incorporati con i seguenti gradi e rispettive classi di stipendio:
 - aiutante, con la funzione di comandante (classe 27),
 - sergente maggiore, sostituto comandante (26),
 - sergente (25),
 - caporale (24),
 - appuntato (23),
 - agente (22),
 - segretario/a (21-22)
 - aspirante (21).

Per le classi di stipendio fa stato la scala stipendi degli impiegati del Cantone. Qualora dovesse essere emanata una direttiva cantonale concernente i salari per gli agenti di polizia comunale, la scala stipendi verrà adattata di conseguenza.

Ad ogni agente che svolge regolarmente servizio festivo e notturno sono pure assegnate le seguenti indennità annuali:

- prestazioni straordinarie Fr. 3'000.—
- rimborso spese Fr. 2'000.—

L'orario di lavoro è di 42 ore settimanali.

Per quanto non previsto al punto 4 della presente convenzione fa stato il Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di nomina dell'agente.

Per la determinazione dello stipendio iniziale non si tiene conto dell'anzianità di servizio dell'agente. A nessun agente, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, può tuttavia essere ridotto lo stipendio.

5. Il corpo è composto da agenti nominati dai Comuni di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra. I tre Comuni convenzionati si impegnano a mantenere un effettivo totale del corpo di polizia tra le 7 e le 12 unità, equamente suddivise tra i tre Comuni.
6. Per le contravvenzioni in materia di circolazione stradale fanno stato le norme federali e cantonali in vigore. Le procedure relative alle contravvenzioni e all'incasso delle multe disciplinari sono di competenza della polizia intercomunale e dell'ufficio contabilità del Comune di Gordola. Alla fine di ogni anno civile l'importo delle stesse, dedotte le relative spese di gestione, verrà versata in parti uguali ai Comuni convenzionati.
7. Nell'ambito di questa convenzione, le prestazioni degli agenti per il Comune di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra nel comprensorio dei 3 Comuni, non comportano né fatture né conguagli di denaro. I servizi resi nei 3 comuni devono quindi rispettare una perfetta reciprocità.
8. Le spese derivanti dal servizio di polizia intercomunale vengono ripartite annualmente fra il comune di Gambarogno, Gordola e Tenero - Contra con le seguenti chiavi di riparto:
 - il totale degli stipendi, escluso quello del segretario di polizia, è suddiviso tra i Comuni in base al numero dei rispettivi agenti.
Sono escluse dal conteggio le gratifiche per anzianità di servizio che rimangono di competenza dei Comuni di nomina.
 - gli equipaggiamenti di corpo in base al numero degli agenti;
 - tutte le altre spese derivanti dal servizio di polizia, compreso il segretario di polizia, se non coperte dalle tasse e contravvenzioni, sono suddivise in parti uguali tra i Comuni convenzionati.
9. E' facoltà dei Comuni convenzionati emanare un'ordinanza municipale per il prelievo di tasse per prestazioni particolari di polizia, nei seguenti termini:
 - costi del personale e dei veicoli da Fr. 80.- a Fr 200.- per ora
 - scorte, sorveglianze, accompagnamenti, trasporti, servizi diversi da Fr. 20.- a Fr 200.-.

10. Questa convenzione assicurerà sul territorio giurisdizionale dei Comuni convenzionati un servizio in linea di principio con le seguenti prestazioni:

Mesi all'anno con 1 pattuglia presente 8 ore, 7 giorni su 7 (mesi estivi)	3 mesi
Mesi all'anno con 1 pattuglia presente 8 ore, 5 giorni su 7	9 mesi
Ore alla settimana con sportello aperto durante i giorni lavorativi	20 ore
Numero di notti (o fuori orario) alla settimana -1 pattuglia	2

(Base di calcolo: pool di 8 agenti impiegati al 100%).

11. Tutti gli interventi effettuati nei Comuni sono registrati su appositi rendiconti e trasmessi mensilmente ai rispettivi Municipi, per il tramite dei loro Capi Dicastero Polizia.
12. La presente convenzione potrà essere modificata e adattata in ogni tempo qualora ciò fosse imposto da una sostanziale modifica della stessa o dalla suddivisione dei compiti di polizia tra Cantone e Comuni.
13. Il codice deontologico delle polizie comunali del Cantone Ticino disciplina l'attività degli agenti di polizia, come pure quanto indicato nella Legge e nel Regolamento sulla Polizia.
14. In caso di scioglimento occorre considerare le conseguenze sui rapporti di impiego del personale, sul riutilizzo delle attrezzature e dei veicoli. Attivi e passivi derivanti dallo scioglimento saranno ripartiti tra tutti i Comuni in parti uguali, mediante accordo separato.
15. La presente convenzione, sostituisce ed annulla la precedente, questa entra in vigore con l'approvazione da parte dei rispettivi Municipi e Consigli Comunali e la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti Locali, Bellinzona. La stessa è stipulata per la durata di cinque anni a partire dalla data di ratifica del Dipartimento delle Istituzioni. In seguito, essa s'intende automaticamente rinnovata di un ulteriore anno e così di seguito. Le parti possono tuttavia disdire la convenzione mediante un preavviso di 12 (dodici) mesi, per la fine d'ogni anno civile, la prima volta per la fine del secondo anno dall'entrata in vigore. Eventuali indennizzi pretesi dagli altri Comuni convenzionati sono determinati mediante accordo tra le parti.

Approvata da Municipio di Gambarogno con risoluzione no.del

Per il Municipio di Gambarogno

Il Sindaco

Il Segretario

T. Ponti

A. Codioli

Approvata dal Consiglio Comunale di Gambarogno il

Approvata da Municipio di Gordola con risoluzione no.del

Per il Municipio di Gordola

Il Sindaco

Il Segretario

A. Züllig

S. Benzoni

Approvata dal Consiglio Comunale di Gordola il

Approvata da Municipio di Tenero-Contra con risoluzione no.del

Per il Municipio di Tenero-Contra

Il Sindaco

Il Segretario

P. Galliciotti

V. Scettrini

Approvata dal Consiglio Comunale di Tenero-Contra il



CONVENZIONE DI COLLABORAZIONE
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI
CONTONE, GORDOLA, MAGADINO, TENERO-CONTRA E VIRA GAMBAROGNO

Premesso che:

- la SICUREZZA è l'obiettivo principale che ci si prefigge di raggiungere con questo progetto di Polizia intercomunale e che l'elemento principale che consentirà di raggiungere questo scopo è la PREVENZIONE;
- il Municipio esercita nell'ambito della propria giurisdizione le funzioni di polizia locale a norma dell'ari. 107 LOC e degli art. 23 a 26 RALOC;
- per l'esercizio di queste funzioni il Municipio può avvalersi dell'ausilio di agenti della polizia comunale;
- l'attività ed i compiti delle polizie comunali sono pure fissati dalla legge cantonale sulla polizia del 12 dicembre 1989;
- in materia di circolazione stradale determinate competenze sono attribuite ai Municipi dalle norme della legge e regolamento cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS e RLACS) rispettivamente dalle deleghe specifiche ottenute dal Dipartimento delle istituzioni;
- è riservata la collaborazione con la polizia comunale di altri Comuni (LOG 108);
- sui territori dei Comuni convenzionati sussiste la necessità di disporre di un servizio di polizia a tutela della sicurezza e tranquillità pubbliche e degli altri beni di polizia in genere;
- l'attuale sede della polizia intercomunale si trova nel Comune di Gordola e che qui vi è pure il servizio sportello;

visti gli art. 108 cpv.2 e 193 cpv.3 LOC art. 25 legge sulla polizia del 12 dicembre 1989;

i Comuni di

**CONTONE, GORDOLA, MAGADINO, TENERO-CONTRA E
VIRA GAMBAROGNO**

e per essi i rispettivi Municipi

stipulano e convengono quanto segue:

1. La polizia intercomunale, attualmente composta da agenti nominati dai Comuni di Contone, Gordola, Magadino, Tenero-Contra e Vira Gambarogno è abilitata a intervenire sul territorio giurisdizionale dei Comuni convenzionati, per vigilare sulla sicurezza e sulla tranquillità pubblica, in particolare per tutto quanto indicato dall'art. 107 della legge organica comunale e dagli art. 23 e 26 RALOC. La polizia intercomunale che interviene mediante pattuglie diurne e notturne, effettua inoltre:
 - i controlli della circolazione stradale in genere, conformemente ai disposti della LOC e delle deleghe ricevute dall'autorità cantonale;
 - i controlli dei rumori e la loro prevenzione;
 - i controlli di persone sospette;
 - il controllo e la verifica della chiusura degli esercizi pubblici;
 - e per altri compiti elencati nel mansionario.
2. Gordola è designato Comune sede, esso gestisce in modo particolare gli aspetti amministrativi, logistici e finanziari del corpo. Gordola è anche la sede operativa della polizia intercomunale.
3. I Municipi firmatari della convenzione, di regola tramite i Capi Dicastero Polizia, formeranno una commissione che vigilerà sull'intero andamento del servizio. In particolare essa avrà il compito di garantire il rispetto della convenzione, stabilire e aggiornare gli obiettivi, preavvisare le richieste di promozione, allestire il preventivo e il consuntivo del corpo. All'interno della stessa sarà nominato un Presidente e un Segretario
4. Gli agenti del corpo della polizia intercomunale sono incorporati con i seguenti gradi e rispettive classi di stipendio:
 - aiutante, con la funzione di comandante (classe 27),
 - sergente maggiore, sostituto comandante (26),
 - sergente (25),
 - caporale (24),
 - appuntato (23),
 - agente (22),
 - segretario/a (21-22)
 - aspirante (21).Per le classi di stipendio fa stato la scala stipendi degli impiegati del Cantone. Qualora dovesse essere emanata una direttiva cantonale concernente i salari per gli agenti di polizia comunale, la scala stipendi verrà adattata di conseguenza. Ad ogni agente che svolge regolarmente servizio festivo e notturno sono pure assegnate le seguenti indennità annuali:
 - prestazioni straordinarie Fr. 3'000.—
 - rimborso spese Fr. 2'000.—

L'orario di lavoro è di 42 ore settimanali.

Per quanto non previsto al punto 4 della presente convenzione fa stato il Regolamento Organico dei Dipendenti del Comune di nomina dell'agente.

Per la determinazione dello stipendio iniziale non si tiene conto dell'anzianità di servizio dell'agente. A nessun agente, al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, può tuttavia essere ridotto lo stipendio.

5. Il corpo è attualmente composto da 8 agenti, di cui 4 (2 al 50%) nominati da Gordola, 2 da Tenero, 1 da Magadino e 1 da Contone e Vira Gambarogno.
6. Per le contravvenzioni in materia di circolazione stradale fanno stato le norme federali e cantonali in vigore. Le procedure relative alle contravvenzioni e all'incasso delle multe disciplinari sono di competenza della polizia intercomunale e dell'ufficio contabilità del Comune di Gordola. Alla fine di ogni anno civile l'importo delle stesse, dedotte le relative spese amministrative, verrà versata al Comune sulla quale giurisdizione la multa è stata emessa.
7. Nell'ambito di questa convenzione, le prestazioni degli agenti per il Comune di Contone, Gordola, Magadino, Tenero-Contra e Vira Gambarogno nel comprensorio dei 5 Comuni, non comportano né fatture né conguagli di denaro. I servizi resi nei 5 comuni devono quindi rispettare una perfetta reciprocità.
8. Le spese derivanti dal servizio di polizia intercomunale vengono ripartite annualmente fra il comune di Contone, Gordola, Magadino, Tenero - Contra e Vira Gambarogno con le seguenti chiavi di riparto:
 - il totale degli stipendi è suddiviso tra i Comuni in base al numero degli agenti secondo il punto 5 della Convenzione e rispettivo grado di occupazione. Sono escluse dal conteggio le gratifiche per anzianità di servizio che rimangono di competenza dei Comuni di nomina.
 - gli equipaggiamenti di corpo in base al numero degli agenti;
 - tutte le altre spese derivanti dal servizio di polizia in base al numero dei comuni.
9. Questa convenzione assicurerà sul territorio giurisdizionale dei Comuni convenzionati un servizio in linea di principio con le seguenti prestazioni:

Mesi all'anno con 1 pattuglia presente 8 ore, 7 giorni su 7 (mesi estivi)	3 mesi
Mesi all'anno con 1 pattuglia presente 8 ore, 5 giorni su 7	9 mesi
Ore alla settimana con sportello aperto durante i giorni lavorativi	5 ore
Numero di notti (o fuori orario) alla settimana -1 pattuglia	2

(Base di calcolo: pool di 6 agenti impiegati al 100%).

10. Tutti gli interventi effettuati nei Comuni sono registrati su appositi rendiconti e trasmessi mensilmente ai rispettivi Municipi, per il tramite dei loro Capi Dicastero Polizia.
11. La presente convenzione potrà essere modificata e adattata in ogni tempo qualora ciò fosse imposto da una sostanziale modifica della stessa o dalla suddivisione dei compiti di polizia tra Cantone e Comuni.
12. Il codice deontologico delle polizie comunali del Cantone Ticino disciplina l'attività degli agenti di polizia, come pure quanto indicato nella Legge e nel Regolamento sulla Polizia.
13. In caso di scioglimento occorre considerare le conseguenze sui rapporti di impiego del personale, sul riutilizzo delle attrezzature e dei veicoli. Attivi e passivi derivanti dallo scioglimento saranno ripartiti tra tutti i Comuni in parti uguali, mediante accordo separato.
14. La presente convenzione, sostituisce ed annulla la precedente, questa entra in vigore con l'approvazione da parte dei rispettivi Municipi e Consigli Comunali e la ratifica del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti Locali, Bellinzona. La stessa è stipulata per la durata di cinque anni a partire dalla data di ratifica del Dipartimento delle Istituzioni. In seguito, essa s'intende automaticamente rinnovata di un ulteriore anno e così di seguito. Le parti possono tuttavia disdire la convenzione mediante un preavviso di 12 (dodici) mesi, per la fine d'ogni anno civile, la prima volta per la fine del secondo anno dall'entrata in vigore. Eventuali indennizzi pretesi dagli altri Comuni convenzionati sono determinati mediante accordo tra le parti.
15. Foro competente per eventuali contestazioni è Locarno.

Approvata da Municipio di Contone con risoluzione no. 346 del 14.5.2007

Per il Municipio di Contone

Il Sindaco

R. Locatelli



Il Segretario

M. Gander

Approvata dal Consiglio Comunale di Contone il 18.6.2007

Approvata da Municipio di Gordola con risoluzione no. 231 del 28.07.2008

Per il Municipio di Gordola

Il Sindaco

A. Züllig



Il Segretario

S. Benzoni

Approvata dal Consiglio Comunale di Gordola il 16.02.2009

Approvata da Municipio di Magadino con risoluzione no. 1312 del 13.11.2006

Per il Municipio di Magadino

Il Sindaco

T. Ponti




Il Segretario

F. Sargenti

Approvata dal Consiglio Comunale di Magadino il 16.4.2007

Approvata da Municipio di Tenero-Contra con risoluzione no.613.....del10.11.08

Per il Municipio di Tenero-Contra

Il Sindaco

P. Galliciotti


Il Segretario

V. Scettrini

Approvata dal Consiglio Comunale di Tenero-Contra il22 dicembre 2008.....

Approvata da Municipio di Vira-Gambarogno con risoluzione no. 89 del 26.2.2007

Per il Municipio di Vira-Gambarogno

Il Sindaco

O. Ratti



La segretario:

R. Maretti Bordoli

Approvata dal Consiglio Comunale di Vira-Gambarogno il 7.5.2007

Ratificata dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, con risoluzione

No.del